

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

TITOLO I
ASPETTI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento dà esecuzione agli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, in materia di gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2
(Autorizzazione)⁽¹⁾

1. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria su richiesta degli interessati, autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro e di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. L'autorizzazione è rilasciata per una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra l'1 aprile di un anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

3. La durata dell'autorizzazione è stabilita, con riferimento ai programmi di gestione faunistica-venatoria e di miglioramento ambientale, in misura proporzionale al possesso di spazi naturali permanenti.

4. L'autorizzazione indica, in particolare, il titolare e il nome del rappresentante legale, la durata, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali è subordinata.

5. L'autorizzazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPR. 23/12/2008, n. 0358/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 3
(*Tabellazione*)

1. Il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria e in azienda agri-turistico-venatoria deve essere identificato mediante apposizione di tabelle, di colore giallo, esenti da tasse, dalle dimensioni di cm. 30x40, recanti in nero la denominazione dell'azienda venatoria.

2. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro dell'azienda ad un'altezza da 2 a 4 metri sul livello del terreno e ad una distanza non superiore a 100 metri l'una dall'altra. Si prescinde da tale obbligo per i luoghi inaccessibili, lungo i confini di Stato, nonché nei siti di alta quota dove la loro presenza produce un sensibile impatto ambientale. In tal caso la tabellazione può essere sostituita con una segnaletica direzionale e il gestore dell'azienda dovrà notificare ai Direttori delle Riserve confinanti il decreto costitutivo dell'azienda stessa con allegata planimetria della superficie in scala 1:5.000 o inferiore, indicante il posizionamento della tabellazione, se esistente.⁽¹⁾

3. Quando si tratti di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua.

(1) Comma sostituito dall'art. 1, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/9/2002, n. 36).

Art. 4
(*Tasse di concessione regionale*)

1. Qualora il pagamento della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 27, commi 2 e 3 della legge regionale 30/1999, sia effettuato dopo il 31 marzo, è dovuta una sovrattassa per ritardato pagamento nella misura del dieci per cento, se è stato effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, e del venti per cento, se il pagamento è effettuato oltre 30 giorni di ritardo.

Art. 5⁽¹⁾
(*ABROGATO*)

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/9/2002, n. 36).

Art. 6
(*Criteri di priorità*)

1. Le riserve di caccia private e consorziali in possesso di regolare autorizzazione alla data del 31 dicembre 1999, possono essere istituite rispettivamente in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti, se presentano, entro il 30 aprile 2001,⁽¹⁾ domanda al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Nel rispetto delle percentuali previste dalla legge regionale 30/1999 e tenuto conto delle richieste di cui al comma 1 sono autorizzate l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

(1) Sostituite parole dal DPGR 29/3/2001, n. 097/Pres. (B.U.R. 26/4/2001, n. 17).

Art. 7
(*Spazi naturali permanenti*)

1. Ai fini del presente Regolamento gli spazi naturali permanenti sono quelle entità del territorio aziendale imboschite o destinate a prati stabili o prati-pascolo e a zone umide.

2. Sono considerati imboschimenti le superfici occupate da:

a) boschi, cioè l'insieme delle formazioni vegetali, di origine spontanea o antropica, caratterizzato dalla presenza di vegetazione arborea associata a quella arbustiva; dette formazioni vegetali ed i terreni su cui sorgono devono avere superficie superiore a 1000 metri quadrati e avere larghezza media minima di 10 metri;

b) boschetti, cioè l'insieme delle formazioni di cui alla lettera a), non contiguo con altre superfici imboschite, riguardante una estensione inferiore ai 1000 metri quadrati e avente una larghezza media superiore a 2,5 metri;

c) siepi alberate, cioè una piantagione lineare di essenze arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a 50 metri, avente uno sviluppo in altezza superiore a 6 metri e in larghezza a 3 metri;

d) siepi cespugliate, cioè una piantagione lineare di essenze arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a 5 metri, avente uno sviluppo in altezza inferiore a 6 metri e in larghezza a 2,5 metri.

3. Il prato stabile o prato-pascolo è l'insieme di specie foraggere appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose e delle graminacee.

4. Le zone umide sono le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita con eventuale presenza di alberi e/o arbusti.

5. Le superfici agricole improduttive sono considerate spazi naturali permanenti qualora siano riconducibili alle fattispecie indicate ai commi 2, 3 e 4.

6. Non possono essere conteggiati nella percentuale obbligatoria del 20 per cento gli spazi naturali permanenti compresi nei fondi inclusi coattivamente nell'azienda faunistico-venatoria.

7. Rientrano nell'ipotesi di cui al comma 2 oltre ai vigneti e ai frutteti coltivati con metodo biologico anche le colture legnose a pioppeto qualora non siano oggetto di operazioni agronomiche, quali in particolare:

- a) l'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti, nonché l'uso di concimi chimici e organici;
- b) il controllo della vegetazione erbacea spontanea;
- c) la ripulitura delle essenze arbustive spontanee;
- d) le lavorazioni del terreno.

7 bis. Sono altresì assimilati a spazi naturali permanenti ai fini del presente Regolamento le seguenti colture: i medicai con permanenza sullo stesso terreno per un periodo non inferiore a 5 anni, le colture a perdere (cioè colture la cui produzione non può essere raccolta), le colture praticate sui terreni interessati dalla sottomisura fl A6 (Creazione di bordure erbacee) del P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) ed il pioppeto, purché inerbito e sfalciato. Il medicaio e le colture a perdere devono essere ripetute per tutta la durata dell'autorizzazione anche su terreni diversi, mentre gli interventi di cui alla sottomisura fl A6 del P.S.R. devono essere mantenuti per tutta la durata della stessa autorizzazione. Le operazioni di sfalcio comunque effettuate su tali superfici devono rispettare i seguenti accorgimenti:

- a) l'esecuzione della falciatura deve avvenire partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo con direzione verso l'esterno;
- b) devono essere utilizzati sistemi di spavento applicati anteriormente o lateralmente alla trattrice/falciatrice, che deve avanzare ad una velocità massima di 15 Km/ora.⁽¹⁾

7 ter. Le colture di cui al comma 7 bis possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima, singolarmente o in misura complessiva, del 4% della superficie dell'azienda faunistico-venatoria e dell'azienda agri-turistico-venatoria.⁽¹⁾

7 quater. Le disposizioni di cui ai commi 7 bis e 7 ter si applicano anche alle aziende già autorizzate.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/9/2002, n. 36).

TITOLO II **AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE**

Art. 8 *(Definizione)*

1. Per azienda faunistico-venatoria senza fini di lucro si intende il complesso dei beni organizzati da uno o più proprietari o conduttori⁽¹⁾ che conferiscono i loro terreni al fine di ripristinare o migliorare l'ambiente naturale, di proteggere e incrementare la fauna e di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.

1 bis. La dimostrazione da parte del conduttore non proprietario della disponibilità dei terreni, di cui al comma 1, deve essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi della vigente normativa, presentata annualmente entro il 30 aprile, nella quale lo stesso dichiara di condurre detti terreni e di conferirli legittimamente all'azienda faunistico-venatoria affinché quest'ultima possa utilizzarli a scopo venatorio. La mancata dimostrazione comporta la riduzione della superficie costituente l'azienda.⁽²⁾

1 ter. Ai fini del presente Regolamento sono assimilati ai conduttori, relativamente ai beni demaniali o patrimoniali indisponibili, i soggetti in possesso di concessione o di altro titolo idoneo.⁽²⁾

(1) Aggiunte parole dall'art. 4, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/9/2002, n. 36).

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres.

Art. 9 *(Tipi di azienda e titolarità dell'autorizzazione)*

1. L'azienda faunistico-venatoria può essere:
a) individuale, quando è gestita da persona fisica o giuridica unica proprietaria o conduttrice⁽¹⁾ dei terreni;

b) associata, quando è gestita da più proprietari o conduttori⁽¹⁾ che riuniscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo di caccia.

2. Titolare dell'autorizzazione è l'azienda che deve indicare un proprio rappresentante.

(1) Aggiunte parole dall'art. 5, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/9/2002, n. 36).

Art. 10

(Condizioni per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale)⁽¹⁾

1. L'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale è autorizzata dalla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, previo parere favorevole dell'ISPRA. I requisiti soggettivi per l'istituzione della medesima sono:

- a) la proprietà o la conduzione dei fondi costituenti l'azienda;
- b) l'iscrizione del legale rappresentante dell'azienda nell'Elenco dei dirigenti venatori ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 10, della legge regionale 6/2008.

2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale sono:

- a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;
- b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra azienda venatoria;
- c) la continuità e contiguità dei terreni;
- d) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al venti per cento della superficie del comprensorio aziendale ovvero, la disponibilità, entro un anno dall'autorizzazione, di spazi naturali permanenti tali da raggiungere la percentuale minima prevista.

3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, lettera e) della legge 157/1992."

(1) Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPR. 23/12/2008, n. 0358/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 11

*(Condizioni per l'istituzione di un'azienda
faunistico-venatoria di tipo associativo)*

1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo sono:

a) la proprietà o conduzione⁽¹⁾ dei fondi costituenti l'azienda da parte dei singoli soggetti conferenti;

b) l'iscrizione dell'azienda al Registro delle imprese per i soggetti che sono tenuti a tale obbligo, o al Repertorio delle Notizie economiche ed amministrative, per gli altri soggetti;⁽¹⁾

c) l'iscrizione del rappresentante legale dell'azienda nell'Elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999.

2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo sono:

a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;

b) (ABROGATA);⁽²⁾

c) la continuità e contiguità dei terreni;

d) la presenza di terreni di proprietari non aderenti inferiore al dieci per cento⁽³⁾ del comprensorio dell'azienda;

e) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al venti per cento della superficie del comprensorio aziendale⁽⁴⁾ ovvero, la disponibilità, entro un anno dall'autorizzazione, di spazi naturali permanenti tali da raggiungere la percentuale minima prevista.

3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano complessivamente interruzioni superiori al dieci per cento⁽⁵⁾ del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, lettera e) della legge 157/1992.

4. È indispensabile che al momento in cui viene chiesta l'autorizzazione i proprietari o conduttori⁽⁶⁾ abbiano conferito terreni per una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari.

5. Il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far parte dell'azienda deve vincolare il proprietario ed i suoi aventi causa per tutta la durata dell'autorizzazione.

5 bis. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, qualora la proprietà dei terreni non sia stata trasferita per atto tra vivi o per successione, il consenso espresso dall'associato al momento della conversione o del rilascio dell'autorizzazione si intende confermato, salvo disdetta

da inviarsi entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione o della concessione al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale.⁽⁷⁾

-
- (1) Aggiunte parole dall'art. 7, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/9/2002, n. 36).
(2) Lettera abrogata dall'art. 7, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres.
(3) Sostituite parole dall'art. 1, c. 1, DPRReg. 27/5/2005, n. 0158/Pres. (B.U.R. 22/6/2005, n. 25).
(4) Aggiunte parole dal DPGR 29/3/2001, n. 097/Pres. (B.U.R. 26/4/2001, n. 17).
(5) Sostituite parole dall'art. 1, c. 2, DPRReg. 27/5/2005, n. 0158/Pres. (B.U.R. 22/6/2005, n. 25).
(6) Vedi nota (1).
(7) Comma aggiunto dall'art. 1, c. 3, DPRReg. 27/5/2005, n.0158/Pres. (B.U.R. 22/6/2005, n. 25).

Art. 12

(Inclusione coattiva di terreni nell'azienda faunistico-venatoria)

1. Possono essere oggetto di inclusione coattiva, in misura non superiore al dieci per cento⁽¹⁾ del comprensorio aziendale, solo i terreni posti all'interno di un'azienda faunistico-venatoria e non rientranti nell'ipotesi dell'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.

-
- (1) Sostituite parole dall'art. 2, DPRReg. 27/5/2005, n. 0158/Pres. (B.U.R. 22/6/2005, n. 25).

Art. 13

(Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria individuale)

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria deve presentare domanda in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei poteri ad esso attribuiti;
- b) elenco dei terreni, facenti parte dell'azienda, nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti;
- c) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini aziendali;
- d) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono e gli spazi naturali permanenti;

e) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'azienda.

3. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante.

Art. 14

(Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria associata)

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria deve presentare domanda in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo dell'azienda da parte dei proprietari o conduttori⁽¹⁾ conferenti i terreni;

b) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei poteri a esso conferiti;

c) elenco dei terreni facenti parte dell'azienda nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia degli spazi naturali permanenti;

d) elenco dei terreni compresi nel perimetro dell'azienda faunistico-venatoria da includere coattivamente riportante i numeri catastali, la superficie e il nominativo dei proprietari o conduttori⁽¹⁾;

e) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini aziendali;

f) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono, gli spazi naturali permanenti e i fondi inclusi coattivamente;

g) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'azienda.

3. I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante.

(1) Aggiunte parole dall'art. 8, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/9/2002, n. 36).

Art. 15

(Cambio di intestazione della titolarità)

1. La titolarità dell'azienda faunistico-venatoria è trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione.

2. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un anno dalla morte di un proprietario, i nuovi

proprietari o gli eredi sono tenuti a comunicare il passaggio di proprietà al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

3. Qualora il passaggio di proprietà riguardi solo una parte dei terreni costituiti in azienda faunistico-venatoria, in modo che i fondi alienati vengono ad appartenere a più proprietari, l'azienda faunistico-venatoria deve essere trasformata da individuale in forma societaria.

4. Se la variazione della proprietà avviene a favore di più comproprietari l'azienda faunistico-venatoria può mantenere la caratteristica individuale se gli acquirenti si costituiscono in società.

5. La variazione del rappresentante legale dell'azienda deve essere comunicata entro un mese dall'incarico al Servizio allegando l'atto di conferimento.

Art. 16

(Rinnovo dell'autorizzazione)⁽¹⁾

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di un'azienda faunistico-venatoria è presentata, in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, dal rappresentante legale alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non sono variate le proprietà;
- b) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'azienda sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
 - 1) scienze naturali;
 - 2) scienze agrarie;
 - 3) scienze forestali;
 - 4) scienze biologiche;
 - 5) scienze della produzione animale;
 - 6) scienze ambientali;
 - 7) medicina veterinaria;
 - 8) diploma di laurea equipollente a quelli sopra indicati, ai sensi della normativa vigente.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato, previo parere favorevole dell'ISPRA. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata respinta e l'azienda abbia proposto impugnazione avverso il provvedimento negativo, le tabelle

perimetrali sono mantenute e la caccia è vietata a chiunque sino alla sentenza definitiva.

(1) Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPREg. 23/12/2008, n. 0358/Pres. (B.U.R. 31/12/2008, n. 53).

Art. 17
(*Esercizio della caccia*)

1. Hanno titolo ad esercitare l'esercizio venatorio in un'azienda faunistico-venatoria, il legale rappresentante dell'azienda stessa e ciascun proprietario o conduttore associato, purchè muniti di tesserino venatorio regionale.⁽¹⁾

2. Il diritto di caccia nell'azienda faunistico-venatoria può essere esteso ai titolari di permesso annuale o giornaliero rilasciato dal legale rappresentante.⁽¹⁾

3. Il numero dei cacciatori di cui ai commi 1 e 2, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria, non deve essere superiore per unità di superficie alla densità media dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia del distretto venatorio in cui ricade l'azienda e comunque non superiore all'entità numerica stabilita dal decreto di autorizzazione.⁽¹⁾

4. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti, che siano abilitate alla caccia di selezione, ove prevista, e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari.

5. I cacciatori che esercitano l'attività venatoria in un'azienda in qualità di legale rappresentante, associato, titolare di permesso annuale sono tenuti ad indicare sul tesserino venatorio regionale le giornate di caccia e, appena cacciati, le specie ed i capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuti.

6. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria effettuati dagli invitati fanno carico al piano di abbattimento annuale dell'azienda medesima e devono essere riportati sul tesserino venatorio dell'invitante.

7. L'invitato deve compilare nel proprio tesserino regionale di caccia il «Calendario delle giornate», nonché annotare i capi di fauna cacciati subito dopo l'abbattimento, annullando il relativo riquadro con una barra al momento della trascrizione dei medesimi nel tesserino regionale di caccia dell'invitante.

8. Fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, il numero di giornate settimanali di caccia esercitate in qualità di legale rappresentante, associato e titolare di permesso non può essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dall'1 ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento; la caccia alla fauna stanziale è consentita al massimo per due giorni alla settimana.

8 bis. L'attività venatoria nelle Riserve di caccia private e consorziali in possesso di regolare concessione alla data del 31 dicembre 1999 non convertite in aziende faunistico-venatorie ai sensi del comma 7 dell'articolo 40 della legge regionale 30/1999, può essere esercitata, previa comunicazione alla Direzione regionale delle foreste, Servizio per la tutela della fauna e della caccia, sino alla scadenza della concessione medesima, secondo le modalità previste per le aziende faunistico-venatorie.⁽²⁾

(1) Comma sostituito dall'art. 10, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/9/2002, n. 36).

(2) Comma aggiunto dall'art. 10, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres.

Art. 18 (*Obblighi*)

1. Le aziende faunistico-venatorie devono trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Direzione regionale delle foreste, Servizio per la conservazione della fauna e della caccia:

- a) fotocopia, conforme all'originale, dell'elenco dei cacciatori proprietari o conduttori associati, dei cacciatori titolari di permesso annuale, dei cacciatori invitati e dei verbali di lancio di cui al successivo comma 2;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna, ovvero, che nell'annata venatoria precedente non vi è stato alcun utile.⁽¹⁾

2. Per favorire i cicli naturali di riproduzione, le immissioni di fauna sono ammesse dal 1° febbraio al 31 agosto di ciascun anno e devono avvenire previo avviso di almeno quindici giorni agli agenti di vigilanza delle Amministrazioni provinciali o alle guardie del Corpo forestale regionale, che sottoscrivono, se intervenuti, apposito verbale di lancio da conservarsi a cura

dell'azienda; la fauna immessa deve risultare⁽²⁾ garantita sotto il profilo sanitario.

(1) Comma sostituito dall'art. 11, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/9/2002, n. 36).

(2) Abrogate parole dall'art. 11, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres.

Art. 19

(Decadenza, revoca, rinuncia dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione decade se, allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo o se, presentata la richiesta di rinnovo, questa non viene accolta, o se la domanda di rinnovo non è presentata centottanta giorni prima della scadenza.

2. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è sempre revocabile con analogo provvedimento amministrativo:

a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione;

b) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro i termini stabiliti dall'articolo 4;

c) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria;

d) per il mancato riutilizzo, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), dell'eventuale utile di gestione;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se, rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) per mancata comunicazione delle variazioni di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 15.

3. L'autorizzazione è sempre revocabile qualora si accertasse che uno dei requisiti voluti dalla legge è venuto meno.

4. L'autorizzazione può estinguersi in qualunque momento per rinuncia volontaria.

TITOLO III

AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

Art. 20

(Definizione)

1. Per azienda agri-turistico-venatoria si intende il complesso dei beni organizzati da uno o più soggetti che conferiscono i terreni ai fini di impresa agricola o per

integrare il reddito delle imprese agricole già esistenti attraverso l'organizzazione di attività attinenti la caccia.

Art. 21

(Tipi di azienda e titolarità della autorizzazione)

1. L'azienda agri-turistico-venatoria può essere:

a) individuale, quando è gestita da un unico conduttore dei terreni;

b) associata, quando è gestita da cooperative agricole o da soggetti che a qualsiasi titolo conducono terreni al fine dell'utilizzo a scopo di caccia.

2. Titolare dell'autorizzazione è l'azienda che deve indicare un proprio rappresentante.

Art. 22

(Condizioni per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria)

1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria sono:

a) la disponibilità dei fondi costituenti l'azienda per un periodo non inferiore all'autorizzazione richiesta;

b) una distanza non inferiore a tre chilometri dal perimetro dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, così come individuati dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;⁽¹⁾

c) l'iscrizione del rappresentante dell'azienda nell'Elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999.

2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria individuale sono:

a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;

b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra azienda venatoria e di tre chilometri dal perimetro delle aree protette individuate dalla legge regionale 42/1996;

c) la continuità e contiguità dei terreni;

d) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al venti per cento della superficie del comprensorio aziendale⁽²⁾ ovvero, la disponibilità, entro un anno dall'autorizzazione, di spazi naturali permanenti tali da raggiungere la percentuale minima prevista.

3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio

oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, lettera e) della legge 157/1992.

-
- (1) Lettera sostituita dall'art. 12, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/9/2002, n. 36).
(2) Aggiunte parole dal DPGR 29/3/2001, n. 097/Pres. (B.U.R. 26/4/2001, n. 17).

Art. 23

(Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria)

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, il legale rappresentante dell'azienda agri-turistico-venatoria deve presentare domanda in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:

a) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei poteri ad esso attribuiti;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei singoli aderenti all'impresa relativa al conferimento pluriennale dei terreni all'azienda agri-turistico-venatoria;

c) elenco dei terreni, facenti parte dell'azienda, nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia degli spazi naturali permanenti;

d) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini aziendali;

e) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono e gli spazi naturali permanenti.

3. I documenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante.

Art. 24

(Cambio di intestazione della titolarità)

1. La titolarità dell'azienda agri-turistico-venatoria è trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione.

2. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un anno dalla morte di un proprietario o conduttore, i nuovi titolari o gli eredi sono tenuti a comunicare il passaggio di proprietà o della conduzione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

3. La variazione del rappresentante legale dell'azienda deve essere comunicata entro un mese dall'incarico al Servizio allegando l'atto di conferimento.

Art. 25
(*Rinnovo dell'autorizzazione*)

1. La domanda per il rinnovo della autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria deve essere presentata in bollo dal rappresentante legale al Servizio autonomo per la gestione faunistico-venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Assieme alla domanda di rinnovo deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non è variata la disponibilità dei terreni facenti parte dell'azienda e che tale disponibilità non è inferiore al periodo di autorizzazione richiesta.

3. Nel caso che la richiesta di rinnovo sia stata respinta e l'azienda abbia proposto ricorso avverso il provvedimento negativo, le tabelle perimetrali vengono mantenute e la caccia vietata a chiunque sino alla decisione del ricorso.

Art. 26
(*Obblighi*)

1. Le aziende agri-turistico-venatorie devono provvedere alla recinzione del comprensorio con rete metallica di altezza non inferiore a metri 1,50, di cui 30 centimetri devono essere interrati al di sotto del livello di campagna, qualora effettuino l'immissione di fauna ungulata da allevamento appartenente alle specie cacciabili.

2. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite del tesserino venatorio in corso di validità.

3. La fauna immessa deve risultare garantita sotto il profilo sanitario.⁽¹⁾

(1) Comma sostituito dall'art. 13, D.P.Reg. 21/8/2002, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/9/2002, n. 36).

Art. 27
(*Decadenza, revoca, rinuncia della autorizzazione*)

1. L'autorizzazione decade se, allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non

provvede a chiederne il rinnovo o se, presentata la richiesta di rinnovo, questa non viene accolta o se la domanda di rinnovo non è presentata centottanta giorni prima della scadenza.

2. L'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria è sempre revocabile con analogo provvedimento amministrativo:

a) per mancata osservanza delle disposizioni di legge, del presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione;

b) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro i termini stabiliti dall'articolo 4;

c) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se, rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

d) per mancata comunicazione delle variazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25.

3. L'autorizzazione è sempre revocabile qualora si accertasse che uno dei requisiti voluti dalla legge è venuto meno.

4. L'autorizzazione può estinguersi in qualunque momento per rinuncia volontaria.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

(Norme transitorie)

1. Le riserve di caccia private o consorziali che, in base alla presente normativa, hanno versato per l'anno 2000 la tassa di concessione regionale di lire tremila a ettaro devono, qualora convertite in aziende venatorie entro il 31 dicembre 2000, provvedere al conguaglio della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 30/1999.

2. Per l'annata venatoria 2000-2001 e per quella relativa al primo rilascio dell'autorizzazione, la tassa di concessione regionale è dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione.

3. Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non completate entro il 31 dicembre 2000 con la pertinente documentazione prevista dal regolamento medesimo, non sono prese in considerazione e sono archiviate.

4. I cacciatori che esercitano l'attività venatoria in una riserva di caccia privata o consorziale devono attenersi a quanto previsto dall'articolo 17.

5. Le riserve di caccia private e consorziali in possesso di regolare autorizzazione alla data del 31 dicembre 1999, sono prorogate sino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Il consenso già espresso dai proprietari dei fondi alle riserve consorziali si intende trasferito, per la prima autorizzazione, esclusivamente alle costituenti aziende faunistico-venatorie.

Art. 29
(*Norme finali*)

1. I legali rappresentanti delle aziende venatorie che non risultino iscritti all'elenco di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999 devono frequentare un apposito corso abilitativo, organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistico-venatoria, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento o dalla preposizione all'incarico di responsabile aziendale.

2. Entro trecentosessanta giorni⁽¹⁾ dalla domanda di autorizzazione per l'istituzione o il rinnovo di azienda venatoria, il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria provvede ad emanare il provvedimento autorizzativo ovvero a respingere la richiesta.

3. Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2 nonché il rinnovo di tali autorizzazioni qualora risultino incomplete, errate, prive dei requisiti previsti, non complete dei documenti previsti dal presente regolamento non sono prese in considerazione e sono archiviate.

(1) Sostituite parole dal DPGR 29/3/2001, n. 097/Pres. (B.U.R. 26/4/2001, n. 17).